Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2016/0224(COD)

26.6.2017

EMENDAMENTI
1348 - 1596

Progetto di relazione
Laura Ferrara
(PE597.506v01-00)

Procedura comune di protezione internazionale nell'Unione

Proposta di regolamento
(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD))

Emendamento 1348
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Capo 3 – sezione 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1349
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1350
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un paese terzo ***è*** considerato primo paese di asilo per il richiedente quando***:***	1. Un paese terzo ***può essere*** considerato primo paese di asilo per il richiedente quando ***il richiedente è stato riconosciuto nel paese come rifugiato in virtù della convenzione di Ginevra prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.***

Or. en

Emendamento 1351
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un paese terzo ***è*** considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:	1. Un paese terzo ***può essere*** considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:

Or. en

Motivazione

Il concetto di primo paese di asilo dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri.

Emendamento 1352
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un paese terzo ***è*** considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:	1. Un paese terzo ***può essere*** considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:

Or. en

Emendamento 1353
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un paese terzo è considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1354
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente vi ha goduto di protezione in virtù della convenzione di Ginevra prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione, oppure	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È collegato all'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1.

Emendamento 1355
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente vi ha goduto di protezione in virtù della convenzione di Ginevra prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione***, oppure***	(a) il richiedente vi ***è stato riconosciuto come rifugiato e vi*** ha goduto di ***una*** protezione ***effettiva*** in virtù della convenzione di Ginevra ***senza alcuna limitazione geografica*** prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione**.**

Or. en

Emendamento 1356

Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente vi ***ha goduto di protezione*** in virtù della convenzione di Ginevra prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione, oppure	(a) il richiedente vi ***è stato riconosciuto come rifugiato*** in virtù della convenzione di Ginevra prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione, oppure

Or. en

Motivazione

Tale concetto dovrebbe essere impiegato solo se il richiedente è già stato riconosciuto come rifugiato.

Emendamento 1357
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il richiedente vi ha goduto altrimenti di protezione sufficiente prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1358
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) il richiedente vi ha goduto altrimenti di protezione sufficiente prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È collegato all'emendamento all'articolo 44, paragrafo 1.

Emendamento 1359
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il richiedente ***vi*** ha goduto altrimenti di protezione ***sufficiente*** prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.	(b) il richiedente ha goduto altrimenti di ***una*** protezione ***effettiva equivalente al livello di protezione goduto dai rifugiati*** prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.

Or. en

Motivazione

Questo concetto può essere utilizzato solo se il livello di protezione è equivalente a quello garantito dalla convenzione di Ginevra.

Emendamento 1360
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità accertante considera che il richiedente goda di protezione sufficiente a norma del paragrafo 1, lettera b), se è appurato che:	***soppresso***

(a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

(b) non sussiste il rischio di danno grave quale definito nel regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

(c) è rispettato il principio di non-refoulement conformemente alla convenzione di Ginevra;

(d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto di non subire torture né trattamenti crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale;

(e) vige il diritto di soggiorno legale;

(f) è assicurato un accesso adeguato al mercato del lavoro, alle strutture di accoglienza, all'assistenza sanitaria e all'istruzione; nonché

(g) vige un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

Or. en

Motivazione

L'elenco non fornisce un quadro completo degli elementi costitutivi del primo paese di asilo e potrebbe pertanto mettere a repentaglio la corretta applicazione della convenzione di Ginevra.

Emendamento 1361
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità accertante ***considera*** che il richiedente goda di protezione ***sufficiente*** a norma del paragrafo 1, lettera	2. L'autorità accertante ***può considerare*** che il richiedente goda di ***una*** protezione ***effettiva*** a norma del paragrafo

b), se è appurato che:	1, lettera b), se è appurato che:

Or. en

Motivazione

Se si vuole che un paese sia correttamente considerato il paese di primo asilo, allora il livello di protezione offerto da tale paese deve essere effettivo nella pratica. Ciò significa che la protezione offerta dovrebbe essere allo stesso livello di quella disponibile all'interno dell'Unione. Gli elementi aggiuntivi riflettono i requisiti per garantire che tale protezione effettiva sia, di fatto, disponibile.

Emendamento 1362
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;	(a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale ***e non si viene privati della libertà senza un giusto processo***;

Or. en

Emendamento 1363
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) non sussiste alcun rischio reale che il richiedente sia trasferito dallo Stato terzo in un altro Stato in cui non riceva protezione effettiva o corra il rischio di esservi trasferito in qualsiasi altro Stato dove tale protezione non sarebbe

disponibile;

Or. en

Emendamento 1364
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) non sussiste alcun rischio che il richiedente sia mandato dal paese terzo in un altro paese terzo in cui non riceverebbe una protezione effettiva;

Or. en

Emendamento 1365
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) vige il diritto di soggiorno legale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1366
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) i diritti fondamentali sono

	rispettati conformemente alle norme internazionali applicabili e non vi è alcun rischio reale per la vita del richiedente né alcun rischio reale che il richiedente sia privato della propria libertà senza un giusto processo;

Or. en

Emendamento 1367
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) è assicurato un accesso adeguato al mercato del lavoro, alle strutture di accoglienza, all'assistenza sanitaria e all'istruzione; nonché	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1368
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) è assicurato un accesso adeguato al mercato del lavoro, alle strutture di accoglienza, all'assistenza sanitaria e all'istruzione; ***nonché***	(f) è assicurato un accesso adeguato al mercato del lavoro, alle strutture di accoglienza, all'assistenza sanitaria e all'istruzione;

Or. en

Emendamento 1369
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) il richiedente ha accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere uno standard di vita adeguato e lo Stato terzo ha adottato misure per garantire il progressivo conseguimento dell'autonomia, nell'attesa della realizzazione di soluzioni durature;

Or. en

Emendamento 1370
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) vi è accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere un adeguato standard di vita;

Or. en

Emendamento 1371
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f ter) il paese terzo tiene conto delle particolari vulnerabilità del richiedente e tutela il diritto alla riservatezza di quest'ultimo;

Or. en

Emendamento 1372
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f ter) il paese terzo tiene conto delle particolari vulnerabilità del richiedente e tutela il diritto alla riservatezza di quest'ultimo;

Or. en

Emendamento 1373
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f quater) la protezione effettiva resta disponibile fino a quando non è possibile trovare una soluzione duratura;

Or. en

Emendamento 1374
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*

(g) vige un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1375
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) vige un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani**.**	(g) vige un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani ***e***

Or. en

Emendamento 1376
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) il paese terzo ha avuto accesso agli strumenti internazionali per i rifugiati e per i diritti umani fondamentali e ne rispetta le norme nella pratica.

Or. en

Emendamento 1377
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le decisioni che attestano che le condizioni specificate al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte devono essere riesaminate periodicamente da organizzazioni indipendenti.

Or. en

Emendamento 1378
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il richiedente ha facoltà, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità, di contestare l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In linea con i precedenti emendamenti per eliminare le verifiche di ammissibilità quale requisito preliminare per l'applicazione del regolamento di Dublino.

Emendamento 1379
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima che la domanda possa essere	3. Prima che la domanda possa essere

respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il richiedente ha facoltà***, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità,*** di contestare l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.	respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il richiedente ha facoltà di contestare l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.

Or. en

Motivazione

Il richiedente dovrebbe avere facoltà di contestare l'applicazione del concetto durante l'intera procedura che lo riguarda, fino all'adozione di una decisione definitiva.

Emendamento 1380
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima che la domanda possa essere respinta ***per inammissibilità*** a norma ***dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a)***, il richiedente ha facoltà, ***alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità,*** di contestare l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.	3. Prima che la domanda possa essere respinta ***nel quadro della decisione sul merito*** a norma ***della sezione II del presente regolamento***, il richiedente ha facoltà di contestare***, in qualsiasi fase della procedura,*** l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.

Or. en

Emendamento 1381
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il concetto di primo paese di asilo ***può essere*** applicato ai minori non accompagnati ***soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1***.	4. Il concetto di primo paese di asilo ***non è*** applicato ai minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 1382
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il concetto di primo paese di asilo ***può essere*** applicato ai minori non accompagnati ***soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1***.	4. Il concetto di primo paese di asilo ***non è*** applicato ai minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

I minori non accompagnati sono particolarmente vulnerabili e non dovrebbero essere soggetti all'applicazione del concetto di primo paese di asilo.

Emendamento 1383
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il concetto di primo paese di asilo ***può essere*** applicato ai minori non accompagnati ***soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il*** minore ***non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1***.	4. Il concetto di primo paese di asilo ***non è*** applicato ai minori non accompagnati ***a meno che non si ritenga che sia chiaramente nel migliore interesse del*** minore.

Or. en

Motivazione

Il concetto di primo paese di asilo non dovrebbe essere applicato ai minori non accompagnati a meno che non si ritenga che sia chiaramente nel loro migliore interesse.

Emendamento 1384
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il concetto di primo paese di asilo ***può essere applicato*** ai minori non accompagnati ***soltanto*** se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1.	4. Il concetto di primo paese di asilo ***non si applica*** ai minori non accompagnati ***a meno che non sia nel loro migliore interesse e*** se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1385
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il concetto di primo paese di asilo può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1386
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se la domanda è respinta per inammissibilità in applicazione del concetto di primo paese di asilo, l'autorità accertante:	***soppresso***
(a) ne informa il richiedente;	
(b) gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di primo paese di asilo.	

Or. en

Emendamento 1387

Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che ***respinge*** la domanda per inammissibilità e ***apre*** l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.	6. Se***, nonostante più tentativi,*** il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che ***può respingere*** la domanda per inammissibilità e ***può aprire*** l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I. ***La procedura di rimpatrio, tuttavia, deve essere portata avanti fino a quando l'ammissione o la riammissione diventi possibile.***

Or. en

Emendamento 1388
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che respinge la domanda ***per inammissibilità*** e apre l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.	6. Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che respinge la domanda e apre l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.

Or. en

Emendamento 1389

Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo i paesi cui si applica il concetto di primo paese di asilo.	7. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo i paesi cui si applica il concetto di primo paese di asilo ***e i casi in cui il paese terzo non ha ammesso o riammesso il richiedente nel suo territorio con le motivazioni fornite allo Stato membro***.

Or. en

Emendamento 1390
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1391
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un paese terzo ***è*** designato paese terzo sicuro se:	Un paese terzo ***può essere*** designato paese terzo sicuro ***nelle circostanze individuali del richiedente*** se:

Or. en

Emendamento 1392
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un paese terzo ***è designato*** paese terzo sicuro se:	Un paese terzo ***può essere considerato*** paese terzo sicuro se:

Or. en

Motivazione

Il concetto di paese terzo sicuro dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri.

Emendamento 1393
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un paese terzo ***è*** designato paese terzo sicuro se:	Un paese terzo ***può essere*** designato paese terzo sicuro se:

Or. en

Emendamento 1394
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un paese terzo è designato paese terzo sicuro ***se***:	Un paese terzo è designato paese terzo sicuro ***quando***:

Or. en

Emendamento 1395
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) non sussiste il rischio di danno grave quale definito nel regolamento (UE) XXX/XXX;	(b) non sussiste il rischio di danno grave quale definito nel regolamento (UE) XXX/XXX ***(regolamento qualifiche)***;

Or. en

Emendamento 1396
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) non sussiste alcun rischio reale che il richiedente sia trasferito dallo Stato terzo in un altro Stato in cui non riceva protezione effettiva o corra il rischio di esservi trasferito in qualsiasi altro Stato dove tale protezione non sarebbe disponibile;

Or. en

Emendamento 1397
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) i diritti fondamentali sono rispettati conformemente alle norme internazionali applicabili e non vi è alcun rischio reale per la vita del richiedente né alcun rischio reale che il richiedente sia privato della propria libertà senza un giusto processo;

Or. en

Emendamento 1398
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) il richiedente ha accesso a mezzi di sussistenza sufficienti a mantenere uno standard di vita adeguato e lo Stato membro ha adottato misure per garantire il progressivo conseguimento dell'autonomia, nell'attesa della realizzazione di soluzioni durature;

Or. en

Emendamento 1399
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) il paese terzo tiene conto delle particolari vulnerabilità del

richiedente e tutela il diritto alla riservatezza di quest'ultimo;

Or. en

Emendamento 1400
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) esiste la possibilità di ***godere, secondo il caso, di protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o*** di protezione ***sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2***.	(e) esiste la possibilità di ***chiedere lo status di rifugiato e, se riconosciuto quale rifugiato,*** di ***ricevere*** protezione ***in virtù della convenzione di Ginevra senza alcuna limitazione geografica***.

Or. en

Motivazione

Affinché un paese terzo sia considerato sicuro da uno Stato membro occorre che tale paese terzo abbia firmato e ratificato la convenzione di Ginevra senza alcuna limitazione geografica.

Emendamento 1401
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) esiste la possibilità ***di godere, secondo il caso, di*** protezione ***in virtù delle norme sostanziali*** della convenzione di Ginevra ***o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2***.	(e) esiste la possibilità di ***chiedere la*** protezione ***internazionale e, se riconosciuto quale rifugiato, di ricevere protezione effettiva in virtù*** della convenzione di Ginevra ***senza alcuna limitazione geografica, che resta disponibile fino a quando non è possibile***

trovare una soluzione duratura.

Or. en

Emendamento 1402
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) esiste la possibilità di ***godere, secondo il caso, di protezione*** in virtù ***delle norme sostanziali*** della convenzione di Ginevra ***o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2***.	(e) esiste la possibilità di ***ricevere protezione*** in virtù della convenzione di Ginevra.

Or. en

Emendamento 1403
Elly Schlein

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) esiste la possibilità di godere***, secondo il caso,*** di protezione in virtù ***delle norme sostanziali*** della convenzione di Ginevra ***o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2***.	(e) esiste la possibilità***, ai sensi del diritto nazionale,*** di godere di ***una*** protezione ***effettiva*** in virtù della convenzione di Ginevra***, con il pieno rispetto di tutti i diritti da essa derivanti e senza limitazioni geografiche***.

Or. en

Emendamento 1404
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) esiste la possibilità di godere, secondo il caso, di protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2.	(e) esiste la possibilità di godere, secondo il caso, di protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2***, lettere da a) a d)***.

Or. en

Emendamento 1405
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti.	La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni ***internazionali*** pertinenti ***nonché organizzazioni non governative nazionali o internazionali***.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 28 adottato nella posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri. In linea con gli emendamenti presentati all'articolo 49 bis.

Emendamento 1406
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, ***l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti***.	La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna.

Or. en

Emendamento 1407
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti.	La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa ***sulla situazione individuale del richiedente e*** su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti.

Or. en

Emendamento 1408
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro non esclude la possibilità di indicare gruppi particolari basati sul genere, la razza, la religione, la nazionalità, l'orientamento sessuale, l'appartenenza a un gruppo sociale particolare o l'opinione politica per cui tale specifico paese terzo non è considerato sicuro.

Or. en

Emendamento 1409
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Si applica il concetto di paese terzo sicuro:	***soppresso***
(a) quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a norma dell'articolo 50;	
(b) quando il paese terzo è designato paese terzo sicuro a livello di Unione, oppure	
(c) in singoli casi relativamente a un dato richiedente.	

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire la coerenza con la soppressione dell'articolo 46.

Emendamento 1410

Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Si applica il concetto di paese terzo sicuro***:***	2. Si applica il concetto di paese terzo sicuro ***quando un paese terzo è stato designato sicuro ai sensi dell'articolo 50 o quando un paese terzo è designato sicuro a livello di Unione;***

Or. en

Emendamento 1411
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Si applica il concetto di paese terzo sicuro***:***	2. Si applica il concetto di paese terzo sicuro ***solo in singoli casi riguardo a uno specifico richiedente nel quadro dell'esame del merito di una domanda ai sensi della sezione II del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1412
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Si applica*** il concetto di paese terzo sicuro***:***	2. ***Uno Stato membro può applicare*** il concetto di paese terzo sicuro ***quando il paese terzo è stato designato a livello***

	nazionale paese terzo sicuro applicando i criteri di cui all'articolo 50.

Or. it

Emendamento 1413
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a norma dell'articolo 50;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1414
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a norma dell'articolo 50;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1415
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quando il paese terzo è designato paese terzo sicuro a livello di Unione, oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1416
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quando il paese terzo è designato paese terzo sicuro a livello di Unione, oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1417
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) in singoli casi relativamente a un dato richiedente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1418
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) in singoli casi relativamente a un dato richiedente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1419
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità accertante ***considera***, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:	3. L'autorità accertante ***può considerare***, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

Or. en

Motivazione

Il concetto di paese terzo sicuro dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri.

Emendamento 1420
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità accertante ***considera***, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo	3. L'autorità accertante ***può considerare***, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente

sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:	il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

Or. en

Emendamento 1421
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità accertante ***considera***, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:	3. L'autorità accertante ***può considerare***, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

Or. en

Emendamento 1422
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse***, tra l'altro perché vi è transitato in quanto geograficamente il paese terzo è vicino al suo paese di origine***;	(a) il richiedente ha con il paese terzo un legame ***significativo*** in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;

Or. en

Emendamento 1423
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse***, tra l'altro perché vi è transitato in quanto geograficamente il paese terzo è vicino al suo paese di origine***;	(a) il richiedente ha con il paese terzo un legame ***significativo*** in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;

Or. en

Emendamento 1424
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse***, tra l'altro perché vi è transitato in quanto geograficamente il paese terzo è vicino al suo paese di origine***;	(a) il richiedente ha con il paese terzo un legame ***significativo*** in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse; ***nonché***

Or. en

Motivazione

Il solo transito non dovrebbe essere sufficiente a giustificare il rimpatrio in un cosiddetto paese terzo sicuro.

Emendamento 1425
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il richiedente non ha addotto ***gravi*** motivi per ritenere che, nella sua situazione specifica, il paese non sia un paese terzo sicuro.	(b) il richiedente non ha addotto motivi per ritenere che, nella sua situazione specifica, il paese non sia un paese terzo sicuro.

Or. en

Emendamento 1426
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), il richiedente ha facoltà, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità, di contestare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro alla luce della sua situazione particolare.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In linea con i precedenti emendamenti per eliminare le verifiche di ammissibilità quale requisito prima dell'applicazione del regolamento di Dublino.

Emendamento 1427
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), il richiedente ha facoltà***, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità,*** di contestare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro alla luce della sua situazione particolare.	4. Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il richiedente ha facoltà di contestare l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.

Or. en

Motivazione

Il richiedente dovrebbe avere facoltà di contestare l'applicazione del concetto durante l'intera procedura che lo riguarda, fino all'adozione di una decisione definitiva.

Emendamento 1428
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima che la domanda possa essere respinta ***per inammissibilità*** a norma ***dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b)***, il richiedente ha facoltà***, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità,*** di contestare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro alla luce della sua situazione particolare.	4. Prima che la domanda possa essere respinta ***nel quadro della decisione sul merito*** a norma ***della sezione II del presente regolamento***, il richiedente ha facoltà di contestare***, in qualsiasi fase della procedura,*** l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro alla luce della sua situazione particolare.

Or. en

Emendamento 1429
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il concetto di paese terzo sicuro ***può essere*** applicato ai minori non accompagnati ***soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e)***.	5. Il concetto di paese terzo sicuro ***non è*** applicato ai minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 1430
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il concetto di paese terzo sicuro ***può essere*** applicato ai minori non accompagnati ***soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e)***.	5. Il concetto di paese terzo sicuro ***non è*** applicato ***riguardo*** ai minori non accompagnati.

Or. en

Motivazione

I minori non accompagnati sono particolarmente vulnerabili e non dovrebbero essere soggetti all'applicazione del concetto di primo paese di asilo.

Emendamento 1431
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il concetto di paese terzo sicuro ***può essere*** applicato ai minori non accompagnati ***soltanto*** se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e).	5. Il concetto di paese terzo sicuro ***non è*** applicato ai minori non accompagnati ***a meno che non si accerti che è chiaramente nel migliore interesse del minore e*** se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e).

Or. en

Emendamento 1432
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno ***preliminarmente*** ricevuto dalle autorità del paese terzo ***conferma*** che ***prenderanno in carico*** il minore non accompagnato e che questi avrà ***immediatamente*** accesso ***a una delle*** forme di protezione di cui al paragrafo 1***, lettera e)***.	5. Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato ai minori non accompagnati ***tenuto conto del suo migliore interesse e*** soltanto se le autorità degli Stati membri hanno ricevuto dalle autorità del paese terzo ***l'assicurazione*** che il minore non accompagnato ***non sarà soggetto a gravi danni, discriminazioni o persecuzioni*** e che questi avrà ***immediato*** accesso ***alle*** forme di protezione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1433
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e).	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1434
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito ***perché è stato applicato il concetto di paese terzo sicuro***.	(b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

Or. en

Emendamento 1435
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che ***respinge*** la domanda per inammissibilità e ***apre*** l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.	7. Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che ***può respingere*** la domanda per inammissibilità e ***può aprire*** l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I. ***La procedura di rimpatrio, tuttavia, deve essere portata avanti fino a quando l'ammissione o la riammissione diventi possibile.***

Or. en

Emendamento 1436
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione	
1. I paesi terzi sono designati paesi terzi sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 45, paragrafo 1.	
2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma.	

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 1437
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione	
1. I paesi terzi sono designati paesi terzi sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 45, paragrafo 1.	
2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma.	
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.	

Or. en

Emendamento 1438
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione	
1. I paesi terzi sono designati paesi terzi sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 45, paragrafo 1.	
2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma.	
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.	

Or. en

Motivazione

Dato che il concetto di paese terzo sicuro dovrebbe restare facoltativo per gli Stati membri non occorre un elenco a livello europeo in questa fase.

Emendamento 1439
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45,	2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi ***che sono o potrebbero essere*** designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti

paragrafo 1, secondo comma.	d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma.

Or. en

Emendamento 1440
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per ***designare un paese terzo o*** sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 1441
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1442
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1443
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono ***generalmente*** persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.	1. Un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni ***generalizzate o abituali*** quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 40 della posizione del Parlamento sul regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri.

Emendamento 1444
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e ***altre*** organizzazioni pertinenti e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).	2. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, ***le delegazioni dell'Unione in tali paesi,*** l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e organizzazioni ***internazionali*** pertinenti e ***organizzazioni non governative nazionali o internazionali e*** tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 27 adottato nella posizione del parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

Emendamento 1445
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna***, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti*** e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di	2. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

Emendamento 1446
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Lara Comi, Barbara Kudrycka, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).	2. La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti***, incluse quelle che si occupano di minori,*** e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

Or. en

Emendamento 1447
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La designazione di un paese terzo

	come paese terzo di origine sicuro non esclude la possibilità di indicare gruppi particolari basati sul genere, la razza, la religione, la nazionalità, l'orientamento sessuale, l'appartenenza a un gruppo sociale particolare o l'opinione politica per cui tale specifico paese terzo non è considerato sicuro.

Or. en

Emendamento 1448
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo***;	(c) ***il rispetto del principio di "non-refoulement" conformemente alla convenzione di Ginevra***;

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 40 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

Emendamento 1449

Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche ***o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo***;	(c) l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche;

Or. en

Emendamento 1450
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, ***dell'orientamento sessuale,*** dell'appartenenza a un particolare gruppo	(c) l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora

sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;	in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;

Or. bg

Emendamento 1451
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ha la cittadinanza di quel paese; oppure	(a) ha la cittadinanza di quel paese ***o lo status di residenza permanente in quel paese***; oppure

Or. en

Emendamento 1452
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri non applicano il concetto di paese di origine sicuro nel caso di richiedenti appartenenti a una minoranza o a un gruppo di persone che continua a essere a rischio alla luce della situazione nel paese di origine interessato, sulla base delle fonti di informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 38 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

Emendamento 1453
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 48	***soppresso***
Designazione dei paesi di origine sicuri a livello nazionale	
1. I paesi terzi elencati nell'allegato 1 sono designati paesi di origine sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 47.	
2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.	
3. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), la Commissione può chiedere all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di fornirle informazioni su specifici paesi terzi di cui si potrebbe ipotizzare l'inserimento nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.	
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.	

Or. en

Emendamento 1454
Ska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 48	***soppresso***
Designazione dei paesi di origine sicuri a livello nazionale	
1. I paesi terzi elencati nell'allegato 1 sono designati paesi di origine sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 47.	
2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.	
3. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), la Commissione può chiedere all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di fornirle informazioni su specifici paesi terzi di cui si potrebbe ipotizzare l'inserimento nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.	
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.	

Or. en

Emendamento 1455
Rachida Dati

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione procede regolarmente a un esame della situazione negli Stati terzi e dell'opportunità di proporre il loro inserimento nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Se del caso, la Commissione elabora una proposta volta a estendere l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, previa valutazione circostanziata del rispetto da parte dei paesi da aggiungere all'elenco dei criteri di cui all'articolo 47 del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 1456
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri possono sottoporre alla Commissione proposte finalizzate all'inserimento di paesi terzi nell'allegato 1 del presente regolamento. La Commissione, in tal caso, deve esaminare le proposte entro un termine di sei mesi, sulla base di una serie di fonti di informazione a sua disposizione e, ove pertinente, elabora una proposta di modifica dell'allegato 1 del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 1457
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione riesamina ***periodicamente*** la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo ***45***, paragrafo 2.	2. La Commissione riesamina ***costantemente*** la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ***o che sono sospesi da tale elenco a norma dell'articolo 49. Riesamina costantemente, inoltre, il rispetto da parte di tali paesi delle condizioni previste per la designazione di un paese come paese di origine sicuro di cui all'articolo 47***, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo ***47***, paragrafo 2. ***Essa tiene il Parlamento europeo informato in modo tempestivo.***

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 27 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

Emendamento 1458
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.	2. La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ***e la nuova prospettiva per tali paesi***, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1459
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In sede di riesame periodico della situazione dei paesi terzi che figurano nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, inclusi i paesi che sono stati sospesi, la Commissione consulta l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. La Commissione può chiedere all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di effettuare un riesame della situazione di tali paesi terzi al fine di accertare se i criteri di cui all'articolo 47 siano stati rispettati.
	In sede di riesame dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione consulta le organizzazioni internazionali, in particolare l'UNHCR, e le pertinenti organizzazioni della società civile o singoli individui con comprovata esperienza attinente al settore dei diritti umani e specifica per paese.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 34, paragrafi 1 e 2, della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

Emendamento 1460
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La parte pertinente del testo in esame è stata spostata nell'articolo 49.

Emendamento 1461
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.	4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per ***introdurre un paese terzo e*** sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

Emendamento 1462
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 49	***soppresso***
Sospensione e revoca della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o sospensione e depennamento dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri	

1. In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 o all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

2. La Commissione riesamina costantemente la situazione in detto paese terzo tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri relativamente all'ulteriore evoluzione.

3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

4. L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se detta

proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Or. en

Emendamento 1463
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 49 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sospensione ***e revoca della designazione*** di paese terzo sicuro ***a livello di Unione o sospensione e depennamento*** dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri	Sospensione di ***un*** paese terzo sicuro dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri

Or. en

Motivazione

Emendamenti intesi a garantire la coerenza con gli emendamenti precedenti e successivi.

Emendamento 1464
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste al presente articolo, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato aggiunto dall'articolo 48, paragrafo 4, dato che riguarda specificamente la sospensione di paesi terzi dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Emendamento 1465
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***In caso di*** cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che ***è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o*** che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese ***delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 o*** all'articolo 47 e, se ***ritiene che tali condizioni*** non ***siano*** più soddisfatte, adotta ***un*** atto delegato che***, per un periodo di sei mesi, sospende la designazione*** del paese terzo ***come paese terzo sicuro a livello di*** Unione o sospende ***il*** paese terzo dall'elenco comune dell'UE ***di paesi di origine sicuri***.	1. ***Se un*** cambiamento repentino della situazione di un paese terzo che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ***che possa comportare il mancato rispetto delle condizioni per la designazione di un paese quale paese di origine sicuro***, la Commissione esegue ***immediatamente e rapidamente*** una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese ***di dette*** condizioni e, se ***esse*** non ***sono*** più soddisfatte, adotta ***quanto prima, a norma dell'articolo 290 del TFUE, una decisione che sospende tale paese terzo dall'elenco comune dell'UE per un periodo di sei mesi***. ***Non appena possibile dopo essere giunta a conoscenza del cambiamento della situazione e, in ogni caso, prima di adottare l'***atto delegato che sospende ***l'inclusione del*** paese terzo ***in questione*** dall'elenco comune dell'UE***, la Commissione ne informa gli Stati membri e raccomanda loro di non applicare il concetto di paese di origine sicuro nei confronti di quel paese terzo a livello nazionale***.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 31 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

Emendamento 1466
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che ***è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che*** figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui***, rispettivamente, all'articolo 45 o*** all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.	1. In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

Emendamento 1467
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui,	1. In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui,

rispettivamente, all'articolo 45 o all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di ***sei*** mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.	rispettivamente, all'articolo 45 o all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di ***tre*** mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

Emendamento 1468
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora, nel corso di tale periodo di sospensione, risulti che, sulla base delle fonti di informazione disponibili, il paese terzo in questione soddisfa nuovamente le condizioni di cui all'articolo 47, la Commissione, non prima di sei mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, adotta una decisione di revoca della sospensione di tale paese dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri a norma dell'articolo 290 TFUE.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 32 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

Emendamento 1469
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. L'UNHCR, le organizzazioni non governative e i singoli esperti con comprovata e pertinente esperienza attinente al settore dei diritti umani e specifica per paese possono chiedere alla Commissione di sospendere o rimuovere un paese dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Tale richiesta contiene una descrizione dettagliata e aggiornata della situazione relativa ai diritti umani e delle continue violazioni dei diritti umani commesse nel paese interessato. Essa deve inoltre precisare il mancato rispetto dei criteri di cui all'articolo 47 che giustifica la sospensione o il depennamento di tale paese dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. La Commissione, tranne laddove ritenga che la richiesta sia inammissibile, infondata o ripetitiva, valuta le informazioni contenute nelle richieste.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 34, paragrafo 3, della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

Emendamento 1470
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi	***soppresso***

di origine sicuri, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

Motivazione

La parte pertinente del testo in esame è stata spostata nell'articolo 49 bis.

Emendamento 1471
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica ***del*** presente ***regolamento*** volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.	3. La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica ***della*** presente ***direttiva*** volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

Emendamento 1472
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La parte pertinente del testo in esame è stata spostata nell'articolo 49 bis.

Emendamento 1473
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione,	***soppresso***

sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Or. en

Emendamento 1474
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1.*** Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.	4. Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Or. it

Emendamento 1475
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 49 bis
	Depennamento di un paese terzo sicuro dall'elenco comune dell'UE di paesi di

origine sicuri

1. La Commissione, se ha adottato a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro sei mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a depennare tale paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

2. Se detta proposta legislativa è presentata entro il termine di sei mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

3. Le modifiche all'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria. A tal fine:

la Commissione riesamina regolarmente la situazione nei paesi terzi e l'opportunità di proporre il loro inserimento nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Se del caso, la Commissione elabora una proposta volta a estendere l'elenco comune di paesi di origine sicuri, previa valutazione circostanziata del rispetto da parte dei paesi da aggiungere all'elenco dei criteri di cui all'articolo 47.

Le valutazioni volte ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basano su una gamma di fonti di informazioni, comprese in particolare le relazioni periodiche presentate dal SEAE e le informazioni fornite dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti, nonché da organizzazioni non governative nazionali

o internazionali.

Or. en

Motivazione

La comprensione di questi articoli risulta più semplice se si effettua una distinzione tra la sospensione di un paese dall'elenco e il depennamento di un paese dall'elenco, dato che le due procedure sono diverse. L'emendamento si basa sugli emendamenti 28 e 32 della posizione del Parlamento del regolamento sui paesi sicuri per coerenza con gli emendamenti precedenti sui paesi terzi sicuri e per garantire la coerenza dell'intero testo in esame.

Emendamento 1476
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 50	***soppresso***
Designazione dei paesi terzi sicuri e dei paesi di origine sicuri a livello nazionale	
1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.	
2. Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad	

hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.

3.

Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.

Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti.

Or. en

Emendamento 1477
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 50	***soppresso***
Designazione dei paesi terzi sicuri e dei paesi di origine sicuri a livello nazionale	
1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.	
2. Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.	
3.	
Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.	
La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente,	

all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.

Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti.

Or. en

Emendamento 1478
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per un periodo di ***cinque*** anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.	1. Per un periodo di ***tre*** anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1. ***Durante tale periodo, compete loro assicurare la coerenza tra gli elenchi***

	nazionali di paesi di origine sicuri e l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. Ciò comporta quanto segue:

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 28, lettera b,) e all'emendamento 41, della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

Emendamento 1479
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento*** gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.	1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1. ***La designazione nazionale di paesi terzi sicuri o di paesi di origine sicuri è considerata, per lo Stato membro che effettua la designazione, complementare rispetto ai paesi terzi sicuri o ai paesi di origine sicuri designati a livello di Unione.***

Or. en

Emendamento 1480
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento*** gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.	1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.

Or. en

Emendamento 1481
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica del rispettivo elenco.

Or. en

Emendamento 1482
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) Gli Stati membri possono presentare alla Commissione europea proposte volte a inserire paesi nell'elenco comune dell'UE di paesi d'origine sicuri. La Commissione esamina tali proposte entro un termine di sei mesi, sulla base

della gamma di fonti di informazioni a sua disposizione, segnatamente le relazioni del SEAE e le informazioni fornite dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti, nonché da organizzazioni non governative nazionali o internazionali. La Commissione, dopo aver verificato l'opportunità di aggiungere un paese terzo all'elenco, elabora una proposta volta ad ampliare l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Or. en

Emendamento 1483
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) Se un paese terzo è stato sospeso dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri non designano, a livello nazionale, tale paese quale paese di origine sicuro.

Or. en

Emendamento 1484
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d) Se un paese terzo è stato

depennato dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri a norma dell'articolo 49 bis, uno Stato membro può informare la Commissione qualora ritenga che, a seguito di un cambiamento della situazione di quel paese terzo, esso soddisfi nuovamente le condizioni di cui all'allegato I della presente direttiva ai fini della sua inclusione nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

La Commissione esamina le informazioni di questo tipo ricevute dagli Stati membri e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modificare di conseguenza l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Qualora la Commissione decida di non presentare tale proposta, gli Stati membri si astengono dal designare, a livello nazionale, il paese in questione quale paese sicuro.

Or. en

Emendamento 1485
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato dall'articolo 50, paragrafo 4.

Emendamento 1486
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.	***soppresso***

Or. hu

Emendamento 1487
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in	***soppresso***

relazione a un determinato richiedente.

Or. en

Motivazione

La parte pertinente del testo in esame è stata spostata al paragrafo 1.

Emendamento 1488
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.	2. Gli Stati membri non designano a livello nazionale***, senza che sussistano fondati motivi,*** paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.

Or. en

Emendamento 1489
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro può notificare alla	***soppresso***

Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.

Or. hu

Emendamento 1490
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento relativo al paragrafo 1.

Emendamento 1491
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più	Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più

designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro ***può notificare*** alla Commissione ***di ritenere*** che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste***, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47***.	designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro ***notifica*** alla Commissione ***se ritiene*** che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste ***dallo Stato membro per designare a livello nazionale un paese terzo sicuro o un paese di origine sicuro***.

Or. en

Emendamento 1492
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.	***soppresso***

Or. hu

Emendamento 1493
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo	***soppresso***

47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento relativo al paragrafo 1.

Emendamento 1494
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1495
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.	***soppresso***

Or. hu

Emendamento 1496
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1497
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a garantire la coerenza con l'emendamento relativo al paragrafo 1.

Emendamento 1498
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1499
Kinga Gál

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti.	***soppresso***

Or. hu

Emendamento 1500
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati	***soppresso***

designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti.

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato all'articolo 50, nuovo paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 1501
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, solo un paese terzo inserito nell'elenco comune a livello di Unione dei paesi di origine sicuri quale stabilito dal presente regolamento è considerato un paese di origine sicuro.

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 39 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

Emendamento 1502
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 51	***soppresso***
Revoca della protezione internazionale	
L'autorità accertante avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare la validità della protezione internazionale riconosciutale, in particolare nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).	

Or. en

Emendamento 1503
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert

Proposta di regolamento
Articolo 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 51	***soppresso***
Revoca della protezione internazionale	
L'autorità accertante avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare la validità della protezione internazionale riconosciutale, in particolare nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).	

Or. en

Emendamento 1504
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante ***avvia*** l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona ***qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare la validità della protezione internazionale riconosciutale, in particolare*** nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).	L'autorità accertante ***può avviare*** l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. en

Motivazione

I motivi per una possibile revoca dello status sono illustrati nel regolamento qualifiche e dovrebbero restarvi. La formulazione è stata allineata al testo sul regolamento qualifiche approvato dal Parlamento.

Emendamento 1505
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità accertante avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare la validità della protezione internazionale riconosciutale, in particolare nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).	L'autorità accertante avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona ***senza indebito ritardo*** qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare la validità della protezione internazionale riconosciutale, in particolare nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Or. en

Emendamento 1506
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1507
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'autorità competente prende in considerazione l'ipotesi di revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, ***compreso nel contesto del riesame periodico dello status previsto agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche),*** la persona gode, in particolare, delle garanzie seguenti:	1. Se l'autorità competente prende in considerazione l'ipotesi di revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, la persona gode, in particolare, delle garanzie seguenti:

Or. en

Emendamento 1508
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se l'autorità competente prende in considerazione l'ipotesi di revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, ***compreso nel contesto del riesame periodico dello status***	1. Se l'autorità competente prende in considerazione l'ipotesi di revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, la persona gode,

previsto agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), la persona gode, in particolare, delle garanzie seguenti:	in particolare, delle garanzie seguenti:

Or. en

Motivazione

La formulazione è allineata alla posizione sul regolamento qualifiche approvata dal Parlamento.

Emendamento 1509
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate ***da varie fonti, quali, secondo il caso, l'***Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e ***l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati***, circa la situazione generale regnante nel paese di origine della persona; nonché	(a) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate ***dall'***Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e ***il servizio europeo per l'azione esterna***, circa la situazione generale regnante nel paese di origine della persona; nonché

Or. en

Emendamento 1510
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale è resa per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto ***e*** le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono	3. La decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale è resa per iscritto ***senza indebito ritardo e in ogni caso entro sette giorni dall'adozione della decisione***. La decisione specifica i motivi de jure e de

comunicate per iscritto.	facto**.** Le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione***, inclusi i termini pertinenti,*** sono comunicate per iscritto.

Or. en

Motivazione

La formulazione è allineata a quella dell'articolo 35, paragrafo 2, sulla notifica ai richiedenti della decisione adottata sulla loro domanda. La stessa formulazione dovrebbe essere utilizzata per le decisioni adottate sulla revoca della protezione internazionale.

Emendamento 1511
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale è resa per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.	3. La decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale è resa ***entro due mesi dall'avvio della procedura,*** per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

Or. en

Emendamento 1512
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) che respinge la domanda per inammissibilità, di cui all'articolo 36, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In linea con i precedenti emendamenti per eliminare le verifiche di ammissibilità quale requisito preliminare per l'applicazione del regolamento di Dublino.

Emendamento 1513
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) che respinge la domanda per ritiro esplicito o ***per rinuncia*** del richiedente, di cui agli articoli 38 e 39;	iii) che respinge la domanda per ritiro esplicito o ***implicito*** del richiedente, di cui agli articoli 38 e 39;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 1514
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) una decisione che stabilisce che ha più di 18 anni.

Or. en

Emendamento 1515
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione che considera infondata la domanda ai fini dello status di rifugiato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1516
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. In caso di richiedenti che affermano di essere minori non accompagnati, una decisione adottata per determinarne l'età di cui all'articolo 24.

Or. en

Motivazione

I minori non accompagnati dovrebbero poter impugnare la decisione che stabilisce la loro età.

Emendamento 1517
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 prevede l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, compreso se del caso l'esame del bisogno di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX	***soppresso***

(regolamento qualifiche).

Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

Or. en

Emendamento 1518
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Nell'impugnazione dovrebbero essere tenuti in considerazione tutti gli elementi presentati dal richiedente indipendentemente dal fatto che siano stati presentati o meno in una fase precedente.

Emendamento 1519
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il richiedente può addurre ***soltanto***	Il richiedente può addurre ***tutti gli*** elementi

elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda ***dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione***.	nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda.

Or. en

Emendamento 1520
Cecilia Wikström

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda ***dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione***.	Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda.

Or. en

Motivazione

Il richiedente non ha motivi per omettere informazioni che aumentino le possibilità di ricevere protezione, pertanto questo requisito aggiuntivo aumenta solo il rischio di controversie tecniche relative alla fase in cui le informazioni erano note, invece di puntare l'attenzione su questioni sostanziali.

Emendamento 1521
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Bodil Valero, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il richiedente ha diritto a un'udienza dinanzi a un giudice

dell'impugnazione di primo grado.

Or. en

Emendamento 1522
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il richiedente impugna la decisione di cui al paragrafo 1***:***	Il richiedente impugna la decisione di cui al paragrafo 1 ***entro un mese dalla ricezione della notifica di tale decisione.***

Or. en

Emendamento 1523
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il richiedente ***impugna*** la decisione di cui al paragrafo 1:	Il richiedente ***può impugnare*** la decisione di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 1524
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) entro una settimana nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1525
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) entro ***una settimana*** nel caso della decisione che respinge ***una*** domanda ***reiterata*** per inammissibilità o ***per manifesta infondatezza***;	(a) entro ***un mese*** nel caso della decisione che respinge ***la*** domanda per inammissibilità o***, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito oppure nel caso della decisione che respinge la domanda relativa al rifugiato o alla status di protezione sussidiaria***;

Or. en

Emendamento 1526
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) entro ***una settimana*** nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;	(a) entro ***due settimane*** nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

Or. en

Motivazione

Una settimana è un termine irrealisticamente breve.

Emendamento 1527
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) entro ***una settimana*** nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata ***per inammissibilità o per manifesta infondatezza***;	(a) entro ***quindici giorni lavorativi*** nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata;

Or. en

Motivazione

I termini proposti dalla Commissione sono molto gravosi per il richiedente, in particolare quando quest'ultimo è trattenuto. Si deve concedere al richiedente tempo sufficiente per il corretto esercizio del diritto a un ricorso effettivo.

Emendamento 1528
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il	***soppresso***

richiedente era in stato di trattenimento;

Or. en

Emendamento 1529
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1530
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) entro ***due*** settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o ***per rinuncia*** del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la	(b) entro ***quattro*** settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o ***implicito*** del richiedente oppure nel caso della decisione che

domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;	respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. en

Emendamento 1531
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) entro ***due settimane*** nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;	(b) entro ***una settimana*** nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. bg

Emendamento 1532
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) entro ***due settimane*** nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione	(b) entro ***una settimana*** nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione

che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. en

Emendamento 1533
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato ***o dello status di protezione sussidiaria***, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;	(b) entro due settimane nel caso della decisione che respinge una domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. en

Emendamento 1534
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1535
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1536
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) entro ***un mese*** nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non	(c) entro ***una settimana*** nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non

adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.	adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

Or. bg

Emendamento 1537
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) entro ***un mese*** nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.	(c) entro ***tre settimane*** nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1538
Monika Hohlmeier, Heinz K. Becker

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) entro ***un mese*** nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.	(c) entro ***due settimane*** nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1539
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato ***o dello status di protezione sussidiaria*** non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.	(c) entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1540
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera b), gli Stati membri ***possono disporre*** il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera.	Gli Stati membri ***dispongono*** il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera ***o delle decisioni emanate quando il richiedente è trattenuto***.

Or. en

Emendamento 1541
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera ***b)***, gli Stati membri	Ai fini della lettera ***a)***, gli Stati membri

possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera.	possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera.

Or. en

Emendamento 1542
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I termini previsti al presente paragrafo ***decorrono*** dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.	***Il termine previsto*** al presente paragrafo ***decorre*** dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. ***Se il richiedente ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi dell'articolo 15, questi termini decorrono dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale.***

Or. en

Emendamento 1543
Péter Niedermüller, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente ***o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del*** richiedente ***che*** ha ***chiesto l'***assistenza e ***la*** rappresentanza legali ***gratuite***.	I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente ***o al beneficiario***. ***In seguito alla notifica al richiedente o al beneficiario e se il*** richiedente ***o il beneficiario*** ha ***effettuato una richiesta di***

	assistenza e rappresentanza legali ***ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 e/o dell'articolo 15, paragrafo 1, questi termini decorrono dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale***.

Or. en

Motivazione

I termini per le impugnazioni dovrebbero essere chiari. In particolare, se un richiedente o un beneficiario desidera ricevere assistenza legale, i termini dovrebbero decorrere solo dal momento in cui è nominato l'avvocato, fermo restando che al richiedente o al beneficiario dovrebbe prima essere comunicata la decisione.

Emendamento 1544
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini, Jean Lambert, Bodil Valero

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I termini previsti al presente paragrafo ***decorrono*** dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente ***o*** dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale ***del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite***.	***Il termine previsto*** al presente paragrafo ***decorre*** dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente***. Se il richiedente ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dopo la comunicazione di tale decisione, questi termini decorrono*** dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale.

Or. en

Emendamento 1545
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale ***del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite***.	I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale.

Or. en

Emendamento 1546
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente qualora il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si estingua in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni:	***soppresso***
(a) decisione che considera la domanda manifestamente infondata o che la respinge per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria nei casi oggetto di procedura d'esame accelerata o di procedura di frontiera;	
(b) decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c);	
(c) decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente a norma, rispettivamente, dell'articolo 38 o dell'articolo 39.	

Or. en

Emendamento 1547
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente qualora il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si estingua in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni:	***soppresso***
(a) decisione che considera la domanda manifestamente infondata o che la respinge per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria nei casi oggetto di procedura d'esame accelerata o di procedura di frontiera;	
(b) decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c);	
(c) decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente a norma, rispettivamente, dell'articolo 38 o dell'articolo 39.	

Or. en

Emendamento 1548
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente qualora il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si estingua in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni:	***soppresso***
(a) decisione che considera la domanda manifestamente infondata o che la respinge per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria nei casi oggetto di procedura d'esame accelerata o di procedura di frontiera;	
(b) decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c);	
(c) decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente a norma, rispettivamente, dell'articolo 38 o dell'articolo 39.	

Or. en

Emendamento 1549
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente qualora*** il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si ***estingua*** in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni:	2. ***Fatto salvo il paragrafo 1,*** il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si ***estingue*** in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni:

Or. en

Emendamento 1550
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) decisione che considera la domanda manifestamente infondata o che la respinge per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria nei casi oggetto di procedura d'esame accelerata o di procedura di frontiera;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Poiché il diritto di rimanere è fondamentale per una domanda di protezione internazionale, lo è altrettanto per l'impugnazione di una decisione che respinge la domanda. Vi possono essere circostanze relative a una domanda reiterata o a una domanda iniziale esplicitamente ritirata in cui è ragionevole consentire al giudice di stabilire se il richiedente può restare nel territorio. In caso contrario, un'impugnazione dovrebbe avere sempre effetto sospensivo.

Emendamento 1551
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c);	(b) decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a)***, b)*** e c);

Or. en

Emendamento 1552
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, ***lettere a) e*** c);	(b) decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, ***lettera*** c);

Or. en

Emendamento 1553
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito ***o per rinuncia*** del richiedente a norma, ***rispettivamente,*** dell'articolo 38 ***o dell'articolo 39***.	(c) decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito del richiedente a norma dell'articolo 38.

Or. en

Emendamento 1554
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) (D) decisione amministrativa o giudiziaria che stabilisce che la residenza dell'impugnante nel territorio dello Stato membro mette in pericolo la sicurezza interna o l'ordine pubblico dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 1555

Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il giudice è competente a decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente, fermo restando che:	***soppresso***
(a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e di tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; nonché	
(b) nel contesto dell'esame della richiesta di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, il giudice esamini in fatto e in diritto la decisione che respinge la domanda di protezione internazionale.	

Or. en

Emendamento 1556
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il giudice è competente a decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente, fermo restando che:	***soppresso***
(a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e di tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel	

territorio in attesa dell'esito del ricorso; nonché

(b) nel contesto dell'esame della richiesta di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, il giudice esamini in fatto e in diritto la decisione che respinge la domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1557
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il giudice è competente a decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente, fermo restando che:	***soppresso***
(a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e di tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; nonché	
(b) nel contesto dell'esame della richiesta di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, il giudice esamini in fatto e in diritto la decisione che respinge la domanda di protezione internazionale.	

Or. en

Emendamento 1558
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il giudice è competente a decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente, fermo restando che:	***soppresso***
(a) il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e di tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso; nonché	
(b) nel contesto dell'esame della richiesta di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, il giudice esamini in fatto e in diritto la decisione che respinge la domanda di protezione internazionale.	

Or. en

Emendamento 1559
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Lo Stato membro autorizza il richiedente a rimanere nel proprio territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Detta decisione è presa entro un mese dall'impugnazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1560
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Lo Stato membro autorizza il richiedente a rimanere nel proprio territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Detta decisione è presa entro un mese dall'impugnazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1561
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Lo Stato membro autorizza il richiedente a rimanere nel proprio territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Detta decisione è presa entro un mese dall'impugnazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1562
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d'ufficio. La decisione è presa entro un mese dall'impugnazione ulteriore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1563
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d'ufficio. La decisione è presa entro un mese dall'impugnazione ulteriore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1564
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello	***soppresso***

Stato membro a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d'ufficio. La decisione è presa entro un mese dall'impugnazione ulteriore.

Or. en

Emendamento 1565
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ***a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d'ufficio. La decisione è presa entro un mese dall'impugnazione ulteriore***.	5. Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 1566
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo un esame adeguato e completo del ricorso, il giudice decide sul primo grado d'impugnazione entro ***i seguenti termini*** a decorrere dalla data di impugnazione:	1. Fatto salvo un esame adeguato e completo del ricorso, il giudice decide sul primo grado d'impugnazione entro ***un termine ragionevole*** a decorrere dalla data di impugnazione:

Or. ro

Motivazione

I termini proposti nel regolamento potrebbero generare malfunzionamenti del CEAS qualora venissero presentate domande contemporaneamente e in numero sproporzionato.

Emendamento 1567
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) entro ***sei*** mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;	(a) entro ***cinque*** mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 1568
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) entro sei mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato ***o dello status di protezione sussidiaria*** non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;	(a) entro sei mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 1569
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***entro sei mesi*** nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;	(a) nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;

Or. ro

Emendamento 1570
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) entro due mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato ***o dello status di protezione sussidiaria***, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;	(b) entro due mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. en

Emendamento 1571
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***entro due mesi*** nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;	(b) nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

Or. ro

Emendamento 1572
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***entro un mese*** nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza.	(c) nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza.

Or. ro

Emendamento 1573
Jussi Halla-aho

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I termini previsti al paragrafo 1 possono essere prorogati di ulteriori ***tre*** mesi nei casi che comportano questioni complesse in fatto o in diritto.	2. I termini previsti al paragrafo 1 possono essere prorogati di ulteriori ***due*** mesi nei casi che comportano questioni complesse in fatto o in diritto.

Or. en

Emendamento 1574
Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I termini previsti al paragrafo 1 possono essere prorogati ***di ulteriori tre mesi*** nei casi che comportano questioni complesse in fatto o in diritto.	2. I termini previsti al paragrafo 1 possono essere prorogati nei casi che comportano questioni complesse in fatto o in diritto.

Or. bg

Emendamento 1575
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 56 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente ***regolamento*** non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.	***La*** presente ***direttiva*** non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

Or. fr

Emendamento 1576
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 56 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente ***regolamento*** non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.	***La*** presente ***direttiva*** non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1577
Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.	2. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti ***nonché tra le autorità competenti e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo***.

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare la cooperazione anche con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Emendamento 1578
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore ***del*** presente ***regolamento***. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di	2. Il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore ***della*** presente ***direttiva***. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di

ciascun periodo.	ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 1579
Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'atto delegato e le relative proroghe entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***un mese*** dalla data in cui l'atto è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.	5. L'atto delegato e le relative proroghe entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***due mesi*** dalla data in cui l'atto è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Or. en

Motivazione

È essenziale che il Parlamento e il Consiglio abbiano a disposizione tempo sufficiente per valutare il contenuto di un atto delegato prima che entri in vigore. Un termine di un mese non consente al Parlamento di impiegare tutte le sue procedure interne per opporsi a un atto delegato e non è pertanto idoneo. Due mesi è il termine minimo che dovrebbe essere concesso ai colegislatori.

Emendamento 1580
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 60 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [due anni dall'entrata in vigore ***del*** presente ***regolamento***] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una	Entro [due anni dall'entrata in vigore ***della*** presente ***direttiva***] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una

relazione sull'applicazione ***del*** presente ***regolamento*** negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.	relazione sull'applicazione ***della*** presente ***direttiva*** negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Or. fr

Emendamento 1581
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 60 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [***due anni*** dall'entrata in vigore ***del*** presente ***regolamento***] e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione ***del*** presente ***regolamento*** negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.	Entro [***un anno*** dall'entrata in vigore ***della*** presente ***direttiva***] e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione ***della*** presente ***direttiva*** negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Or. en

Emendamento 1582
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 60 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il Parlamento europeo, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il Mediatore europeo elaborano relazioni entro i medesimi termini per valutare il sistema e la situazione dei diritti fondamentali in tale quadro.

Or. en

Emendamento 1583

Péter Niedermüller

Proposta di regolamento
Articolo 60 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima di detto termine.	Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima di detto termine. ***Come parte integrante della relazione, la Commissione indica la metodologia impiegata per valutare la situazione nei paesi terzi che figurano nell'elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri o la potenziale inclusione o sospensione di tali paesi dall'elenco. Riferisce altresì in merito all'attuazione delle garanzie procedurali nei confronti dei richiedenti protezione internazionale di un paese che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.***

Or. en

Motivazione

Formulazione allineata all'emendamento 43 della posizione del Parlamento sul regolamento sui paesi terzi sicuri.

Emendamento 1584
Ska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di regolamento
Articolo 60 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri riferiscono periodicamente alla Commissione riguardo all'attuazione e all'applicazione della sezione III del presente

regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire la piena attuazione nella pratica delle disposizioni del presente regolamento relative all'assistenza legale gratuita per i richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura.

Emendamento 1585
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 60 bis
	Recepimento
	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
	2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 1586
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 61 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

La direttiva 2013/32/UE è abrogata.	La direttiva 2013/32/UE è abrogata ***per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fermi restando gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto nazionale***.

Or. fr

Emendamento 1587
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 61 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti ***al*** presente ***regolamento*** e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.	I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti ***alla*** presente ***direttiva*** e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.

Or. en

Emendamento 1588
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 62 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente ***regolamento*** entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	***La*** presente ***direttiva*** entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 1589
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 62 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente ***regolamento*** entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	***La*** presente ***direttiva*** entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 1590
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 62 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1591
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 62 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente ***regolamento*** si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].	***La*** presente ***direttiva*** si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 1592
Brice Hortefeux

Proposta di regolamento
Articolo 62 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1593
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Articolo 62 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente ***regolamento*** è ***obbligatorio*** in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.	***La*** presente ***direttiva*** è ***obbligatoria*** in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Or. en

Emendamento 1594
Marina Albiol Guzmán

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri di cui all'articolo 48	***soppresso***
Albania,	
Bosnia-Erzegovina,	
ex Repubblica jugoslava di Macedonia	
Kosovo*[39],	
Montenegro,	

Serbia,

Turchia.

[39]* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Or. en

Emendamento 1595
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Turchia	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1596
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Turchia.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In base alla relazione 2016 sulla Turchia della Commissione (COM(2016)0715) e alla relazione informativa dell'EASO sui paesi di origine relativa alla Turchia (novembre 2016), la Turchia non soddisfa i criteri previsti per i paesi di origine sicuri di cui all'articolo 47.